



Decreto Dirigenziale n. 162 del 28/10/2013

A.G.C.16 Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesistici

Settore 4 Edilizia pubblica ed abitativa

Oggetto dell'Atto:

FONDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI
CANONI DI LOCAZIONE IN FAVORE DI CITTADINI SOGGETTI A PROCEDURE DI
SFRATTO, NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che con delibera di Giunta Regionale n. 1455 dell'11.4.2003 in ottemperanza all'art. 8, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e conformemente ai criteri definiti dalle delibere CIPE n. 4 del 14.2.02 e n. 84 del 29.9.02, è stato approvato l'elenco dei Comuni definiti ad alta tensione abitativa;
- b) che con delibera di Giunta Regionale n. 231 del 6.2.08, sono state approvate le Linee Guida per la Programmazione in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e fondi fitto di cui alla legge 431/98, tra l'altro, finalizzate alla risoluzione delle problematiche abitative, anche attraverso la predisposizione di bandi a sportello, con pronta erogazione dei contributi, e modalità operative che garantiscano automatismo e trasparenza nell'assegnazione dei finanziamenti;
- c) che la citata delibera n. 231 dà mandato al Coordinatore dell'Area Governo del Territorio, nonché dirigente del Settore Edilizia Pubblica Abitativa, di provvedere, con l'emissione di atti monocratici, all'attuazione di quanto ivi disposto.

CONSIDERATO

- a) che le Linee Guida regionali per l'utilizzo del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98, approvate con la citata delibera n. 231, danno ai Comuni la possibilità di riservare una quota percentuale delle risorse assegnate per concessione di contributi alla locazione a famiglie che si trovino in particolari situazioni di emergenza o di disagio abitativo (sfrattati, baraccati o particolari situazioni di priorità sociale certificate dalle Amministrazioni Comunali) nonché dei nuclei familiari che siano stati oggetto di analoghi provvedimenti regionali;
- b) che con decreto dirigenziale n. 511 del 12/11/2008 è stato istituito il "Fondo regionale per la concessione di contributi integrativi ai canoni di locazione in favore di cittadini soggetti a procedure di sfratto" riservato, però, al solo ambito territoriale della Zona rossa del Vesuvio.
- c) che con medesimo decreto dirigenziale è stata impegnata la somma di € 3.000.000,00 sulla ex U.P.B. 1.3.10 capitolo 2401 del bilancio gestionale 2008 – impegno n. 5739 del 17/11/2008.

RILEVATO

- a) che, nel corso degli ultimi anni, nei comuni ad alta tensione abitativa della nostra regione, si è registrato un aumento dei procedimenti di sfratto;
- b) che un numero rilevante di procedure esecutive è riconducibile a casi di morosità del conduttore, determinata in misura notevole dalla perdita o diminuzione della capacità reddituale subita dalle famiglie in conseguenza diretta ed indiretta della perdurante crisi economica.

RITENUTO

- a) di estendere l'utilizzo del "Fondo per la concessione di contributi integrativi ai canoni di locazione in favore di cittadini soggetti a procedure di sfratto" istituito con il decreto dirigenziale n. 511 del 12/11/2008 anche ai comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1455 dell'11.4.2003;

- b) di confermare la “Procedura a sportello per la concessione di contributi integrativi ai canoni di locazione in favore di cittadini soggetti a procedure di sfratto”, allegata al citato D.D. 511/2008, cui dovranno attenersi tutti i comuni interessati per l'erogazione dei contributi in questione;
- c) di stabilire che, per accedere al contributo di che trattasi, in caso di morosità, il conduttore deve documentare una situazione soggettiva per cui il nucleo familiare residente nell'immobile ha subito una diminuzione della capacità reddituale, che ha portato ad una conseguente situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;
- d) di consentire ai Comuni, in relazione alle loro specifiche realtà locali inerenti l'emergenza abitativa, di individuare requisiti e/o criteri aggiuntivi a quelli previsti dal presente provvedimento, da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Settore Edilizia Pubblica Abitativa. I Comuni potranno, inoltre, prevedere particolari agevolazioni fiscali per il locatore che stipuli il contratto di locazione sulla base di canoni concordati, ai sensi della L. 431/98 e s.m.i.;
- e) di rinviare a successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica Abitativa/U.O.D. Politiche abitative, i provvedimenti di liquidazione sull'impegno n. 5739/2008 assunto con decreto dirigenziale 511/2008 sulla ex U.P.B. 1.3.10 capitolo 2401, sulla base della documentazione trasmessa dai Comuni, attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento del contributo dei beneficiari selezionati.

TENUTO CONTO che i criteri adottati per l'istituzione del Fondo e la relativa procedura di gestione, di cui al Decreto Dirigenziale n. 511/2008, sono stati condivisi con l'Osservatorio Regionale per la casa.

VISTO

- la L. 431/98;
- la L.R. n. 5/2013 legge finanziaria 2013;
- la DGR n. 170/2013 recante il bilancio gestionale;
- la DGR n. 80 del 14/03/2013 recante l'attribuzione delle funzioni dirigenziali ad interim dell'AGC 16;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione Organizzativa competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 04,

DECRETA

Per i motivi espressi in precedenza e che qui si intendono integralmente riportati:

- a) di estendere l'utilizzo del “Fondo per la concessione di contributi integrativi ai canoni di locazione in favore di cittadini soggetti a procedure di sfratto” istituito con il decreto dirigenziale n. 511 del 12/11/2008 anche ai comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1455 dell'11.4.2003;
- b) di confermare la “Procedura a sportello per la concessione di contributi integrativi ai canoni di locazione in favore di cittadini soggetti a procedure di sfratto”, allegata al citato D.D. 511/2008, cui dovranno attenersi tutti i comuni interessati per l'erogazione dei contributi in questione;
- c) di stabilire che, per accedere al contributo di che trattasi, in caso di morosità, il conduttore deve documentare una situazione soggettiva per cui il nucleo familiare residente nell'immobile ha

subito una diminuzione della capacità reddituale, che ha portato ad una conseguente situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;

- d) di consentire ai Comuni, in relazione alle loro specifiche realtà locali inerenti l'emergenza abitativa, di individuare requisiti e/o criteri aggiuntivi a quelli previsti dal presente provvedimento, da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Settore Edilizia Pubblica Abitativa. I Comuni potranno, inoltre, prevedere particolari agevolazioni fiscali per il locatore che stipuli il contratto di locazione sulla base di canoni concordati, ai sensi della L. 431/98 e s.m.i.;
- e) di rinviare a successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica Abitativa/U.O.D. Politiche abitative, i provvedimenti di liquidazione sull'impegno n. 5739/2008 assunto con decreto dirigenziale 511/2008 sulla ex U.P.B. 1.3.10 capitolo 2401, sulla base della documentazione trasmessa dai Comuni, attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento del contributo dei beneficiari selezionati.

Il presente decreto viene trasmesso al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC, alla Segreteria di Giunta, Servizio 04 ed all'Assessore all'Edilizia Pubblica Abitativa per opportuna conoscenza.

Dr. Giulio Mastracchio